



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 224/2013/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.	Walter BERRUTI	Primo Referendario relatore
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario

Nell'adunanza del giorno 22 maggio 2013;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2011, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Varallo Pombia (NO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Walter Berruti;

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche e accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite

delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co.166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle necessarie misure correttive, anche se spetta alla Corte dei conti vigilare sull'adozione ed efficacia degli interventi correttivi, trattandosi di attività indispensabile, anche nell'interesse di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, per rendere effettivo il controllo (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Da ultimo, l'art 3, co. 1 lett. e) del d.l.10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le*

irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Considerato

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dal Revisore dei conti del Comune di **Comune di Varallo Pombia (NO)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2011 e dalla successiva istruttoria sono emerse le seguenti criticità:

1. un risultato di gestione negativo per tutto il triennio considerato derivante da disequilibri di parte corrente (-40.706,34 nel 2011, -57.048,90, nel 2010) e di parte capitale (-94.479 nel 2009, - 198.694 nel 2010, - 71.301 nel 2011) coperto con avanzo di amministrazione.

Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni e ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti in data 9.5.13, con nota prot. n. 5378 a firma del Sindaco e del Revisore.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale della situazione ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

Ritenuto

1. Si evidenzia un risultato di gestione negativo per tutto il triennio(- 66.026 nel 2009, - 255.743 nel 2010, - 112.007 nel 2011) derivante da disequilibri di parte corrente e di

parte capitale.

La differenza di parte corrente negativa negli anni 2011 e 2010 (rispettivamente euro - 40.706,34 ed euro -57.048,90 viene coperta mediante avanzo di amministrazione.

Osserva la Sezione come una gestione di competenza in disavanzo (specie se protratto negli anni), vada monitorata, avendosi particolare riguardo alle capacità di programmazione e di realizzazione delle previsioni dell'Ente. L'esistenza di disavanzi di gestione significativi, specialmente se ripetuti per più esercizi, anche in presenza di avanzo di amministrazione, possono essere sintomo di una non sana gestione finanziaria, soprattutto se vi sono squilibri di parte corrente.

In sede istruttoria l'Ente ha riferito che il Comune, a partire dal 2010, è coinvolto in un contenzioso con la società di gestione della rete del gas, che si è svolto avanti gli organi di giustizia amministrativa e in sede arbitrale e che ha gravato l'ente di rilevanti oneri di difesa, che hanno gravato pesantemente sul bilancio comunale. L'Ente, preceduto da una specifica nota del revisore sulla vicenda, ha spiegato che entrambi i gradi del giudizio amministrativo si sono conclusi favorevolmente per il Comune, mentre il procedimento arbitrale si è chiuso nel 2012 con un lodo che condanna l'Ente a pagare oltre 4 milioni di euro, a vario titolo. Quest'ultimo intende impugnare tale decisione chiedendone la sospensione dell'esecutività. Infine precisa di non avere mai fatto ricorso ad anticipazione di cassa e a riconoscimento di debiti fuori bilancio.

La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito, evidenzia come la situazione descritta sia potenzialmente foriera di gravi rischi per l'assetto finanziario dell'Ente, potendo addirittura minacciarne il dissesto, laddove la vicenda dovesse definitivamente concludersi con una conferma del lodo arbitrale.

Il Comune dovrà pertanto tenere informata la Sezione degli sviluppi del contenzioso di cui sopra, valutando sin d'ora la possibilità di costituire un fondo di riserva a fronte della passività potenziale.

Riservata quindi ogni inerente valutazione, allo stato va, a maggior ragione, perseguito il principio, che trova riconoscimento normativo nell'art. 162 comma 6 TUEL, da osservarsi in sede di previsione, ma anche, correlativamente, nella gestione, che le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Al riguardo, poi, è destinato a divenire cogente, in forza di quanto statuito dalla L. n. 243/2012 (art. 9, comma , lette. b), l'obbligo di perseguire un equilibrio di bilancio inteso non solo come saldo non

negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali, ma anche quale saldo non negativo, sempre in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Anche se le disposizioni da ultimo richiamate si applicheranno dall'esercizio 2016 (art. 21, co. 3 della citata L. n. 243/2012), è da ritenersi comunque opportuno che l'Ente attui sin d'ora una gestione finanziaria diretta ad assicurare sia l'equilibrio della gestione di competenza che l'equilibrio di parte corrente.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

INVITA

l'amministrazione del **Comune di Varallo Pombia (NO)** ad ottemperare a quanto segnalato e in particolare:

- ad adottare misure gestionali utili a prevenire compromissioni dell'equilibrio della gestione di competenza assicurando un bilanciamento strutturale tra entrate e spese, senza rischi per i futuri equilibri di bilancio.
- a tenere informata la Sezione degli sviluppi del contenzioso di cui in narrativa.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del **Comune di Varallo Pombia (NO)**.
Così deliberato in Torino nell'adunanza del 22 maggio 2013.

Il Relatore
F.to Dott. Walter Berruti

Il Presidente
F.to Dott. Enrica Laterza

Depositata in Segreteria **27/05/2013**

Il Funzionario preposto
F.to Federico Sola